

COMUNE DI BORGO VALSUGANA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 dd. 09.11.2007 e modificato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 27.09.2018

I N D I C E

- ART. 1 - FINALITÀ
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - BENEFICIARI
- ART. 4 - ENTITÀ DEL FONDO
- ART. 5 - IMPORTO DELL'INCENTIVO
- ART. 6 - PROCEDURA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
- ART. 7 - FORME DI PUBBLICITA' DEI CONTRIBUTI

Art. 1 - Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Borgo Valsugana, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di contributi in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Nell'intento di promuovere la mobilità sostenibile, le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di contributi a sostegno dell'acquisto di veicoli nuovi (non usati) elettrici a pedalata assistita, esclusi i motocicli.

Art. 3 - Beneficiari

I beneficiari del contributo per l'acquisto dei veicoli elettrici a pedalata assistita sono:

- i cittadini residenti nel Comune di Borgo Valsugana, di un solo mezzo per persona con un massimo di due mezzi per ciascun nucleo familiare
- le associazioni con sede nel Comune di Borgo Valsugana per un massimo di due veicoli complessivi per associazione.

Sia i cittadini che le associazioni sopracitate possono usufruire dell'incentivo per l'acquisto dei veicoli elettrici a pedalata assistita a partire dal 1 gennaio 2019.

Art. 4 - Entità del fondo

L'Amministrazione Comunale costituisce annualmente nel bilancio di previsione un apposito fondo finalizzato ad incentivare l'acquisto dei veicoli elettrici a pedalata assistita. Non è ammessa l'integrazione del fondo nel corso dell'anno.

Art. 5 - Importo dell'incentivo

In particolare il contributo per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a pedalata assistita è di:

- € 200,00 per biciclette elettriche a pedalata assistita con una spesa minima di 500,00 Euro

fino ad esaurimento del fondo.

Art. 6 - Procedura di erogazione contributo

Per ottenere il contributo i cittadini e/o le associazioni dovranno presentare apposita domanda con utilizzo del modello predisposto dal Servizio comunale competente e reso disponibile sul sito internet comunale.

Il Responsabile del servizio competente, come individuato dal Piano Esecutivo di Gestione esamina le domande in ordine cronologico di arrivo ed entro 30 giorni dal ricevimento:

- verifica la disponibilità del fondo;
- verifica che il richiedente rispetti i requisiti dell'art. 3 del medesimo regolamento
- provvede con propria determinazione ad ammettere a finanziamento la relativa richiesta invitando il richiedente a produrre copia della fattura che attesti l'effettivo acquisto del veicolo elettrico a pedalata assistita, debitamente quietanziata, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di concessione del contributo, pena la decadenza del contributo.

La fattura non può avere data antecedente a quella di presentazione della domanda.

In caso di indisponibilità del fondo il Responsabile del servizio competente comunica al richiedente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, l'impossibilità di accogliere la richiesta.

Le domande non ammesse a contributo per mancanza di fondi nell'anno di riferimento vengono archiviate e non conservano validità per l'anno successivo.

Art. 7 - Forme di pubblicità dei contributi.

La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7 della L.R. 8/2012 e s.m.